



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze  
Servizio Demanio e Patrimonio Cagliari

**Avviso pubblico per osservazioni e/o domande concorrenti relativo all'istanza di concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo della superficie di mq 13.500 e di uno spazio di sicurezza a terra di mq 400, per la realizzazione di una corsia di lancio per kitesurf in un tratto di arenile sito in località "S'Oru de Mari/Sa Terredda", nel Comune di San Giovanni Suergiu.**

**Il Direttore del Servizio Demanio Patrimonio di Cagliari**

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, che il geom. Paolo Corda, incaricato dalla Zenakiteschool ASD, legale rappresentante sig. Daneri Matteo, ha avanzato richiesta di concessione di area demaniale marittima (specchio acqueo e zona a terra) funzionale all'esercizio dell'attività di scuola di kitesurf da destinare a corridoio di lancio/atterraggio, ubicata nel Comune di San Giovanni Suergiu, in località "S'Oru de Mari/Sa Terredda".

L'istanza è stata assunta agli atti di questo Ufficio al protocollo n. 4371 del 07.02.2022.

**1. DESCRIZIONE DELL'AREA**

- Descrizione: Area del demanio marittimo
- Identificativi catastali: Catasto Terreni Foglio 27, mappale 466/parte
- Vedi allegata cartografia (*allegato A*)
- Superficie: 400 m<sup>2</sup> (a terra); 13.500 m<sup>2</sup> (specchio acqueo)
- Durata del rapporto concessorio: 6 anni

**2. PROCEDIMENTO**

Si indicano, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i dati relativi al procedimento:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

- AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari – viale Trieste 186 – Cagliari. Pec: eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari.
- UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari – viale Trieste n. 186, Cagliari.

### **3. PUBBLICITA'**

Gli atti relativi alla predetta istanza sono disponibili, per la consultazione, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) - Sezione "Concessioni demaniali" e presso il Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, viale Trieste n. 186, Cagliari.

### **4. CANONE**

Il canone di concessione a base d'asta è stabilito in: € 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) annui.

### **5. OSSERVAZIONI/DOMANDE CONCORRENTI**

Dato atto che l'istanza in esame è stata preliminarmente sottoposta alla valutazione di competenza di questo Servizio in merito alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi in ordine al rilascio della concessione demaniale marittima come sopra generalizzata, si invitano tutti coloro che avessero interesse a presentare, alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica- Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari, entro le **ore 13:00 del giorno 29 agosto 2022**, eventuali osservazioni, opposizioni e/o domande concorrenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

### **6. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE**

Nel caso in cui non vengano presentate domande concorrenti e/o osservazioni meritevoli di accoglimento, si procederà ad assegnazione dell'area all'istante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Nel caso di presentazione di domande concorrenti si procederà alla selezione del concessionario attraverso l'applicazione del criterio dell'offerta economica in rialzo.

Coloro che avranno presentato, entro i termini, domande ritenute ammissibili, riceveranno un'apposita lettera di invito a licitazione privata in rialzo sul canone concessorio di cui al precedente punto 4), così come previsto all'art. 37 c. 3 del Codice della Navigazione. Nella lettera sarà indicato un termine entro il quale presentare la propria offerta.

Saranno escluse le offerte di importo pari o inferiore al prezzo a base d'asta nonché le offerte sostitutive od aggiuntive e quelle condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o altrui.

La procedura sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete, in aumento libero rispetto al prezzo a base d'asta. L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso gli uffici della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, siti in Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari.

L'aggiudicazione avverrà a favore di colui che presenterà la maggiore offerta.

La procedura di gara avrà corso anche in presenza di una sola offerta.

Se due o più concorrenti, ammessi alla gara, offerissero lo stesso prezzo, gli stessi saranno invitati, nella medesima adunanza, a migliorare l'offerta; ove anche uno solo di coloro che hanno fatto identiche offerte non fosse presente, oppure i presenti non volessero migliorare le offerte presentate, si procederà mediante sorteggio.

L'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra un'offerta economica maggiore.

## **7. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione in uso avrà la durata di 6 (sei) anni. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, o revocare con provvedimento motivato, la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento antecedente alla stipula del contratto senza che, per questo motivo, il partecipante o l'aggiudicatario nulla abbiano a pretendere.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 2016/679 UE), il Titolare del trattamento dei dati si impegna a rispettare e a proteggere la riservatezza dei dati forniti, trattandoli nel rispetto delle disposizioni di legge idonee a garantire la sicurezza, l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento.

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine dell'avviso, e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale finalità, nel rispetto della normativa vigente. I dati sono trattati da personale autorizzato.

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna:

Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

tel. 070 6067000 [presidente@regione.sardegna.it](mailto:presidente@regione.sardegna.it)

[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)

Il Responsabile della Protezione dei DATI (RPD) della Regione Sardegna può essere contattato ai seguenti riferimenti: Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari tel. 070 606 5735 [rpd@regione.sardegna.it](mailto:rpd@regione.sardegna.it)  
[rpd@pec.regione.sardegna.it](mailto:rpd@pec.regione.sardegna.it)


## **9. RICORSI**

Avverso il provvedimento di concessione è ammesso ricorso al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f) della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31. È ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 (Codice del processo amministrativo) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, in subordine al ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di ricezione del provvedimento definitivo del Direttore Generale.

### **ALLEGATI**

- ✓ Allegato A: Planimetria area
- ✓ Allegato B: Parere Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco

## Allegato A - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA AREA



CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

CT Comune di San Giovanni Suergiu

**Foglio 27 Mappale 466/parte:** 400mq (area a terra), 13.500mq (specchio acqueo).



**Ministero delle infrastrutture  
e della mobilità sostenibili**  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Sant'Antioco

P.D.C.: 2° Capo sc. Qs Np/Oe Orlando C. ☎ 0781/83071

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA  
Serv Demanio e Patrimonio  
09100 CAGLIARI

Sezione Tecnica Amministrativa Operativa

Indirizzo Telegrafico: CIRCOMARE SANT'ANTIOCO

Pec: [cp-santantioco@pec.mit.gov.it](mailto:cp-santantioco@pec.mit.gov.it)

E, p.c. CAPITANERIA DI PORTO  
Sezione Demanio  
09100 - CAGLIARI

**Argomento:** Comune di San Giovanni Suergiu – *Località S'Oru de Mari/Sa Tarredda* – Istanza per il rilascio di una concessione stagionale per l'occupazione di una zona demaniale (area a terra e specchio acqueo) per installazione di un corridoio di atterraggio per kitesurf.

Richiedente: ZENAKITESCHOOL A.S.D.

(Spazio riservato a  
protocolli, visti e  
decretazioni)

Riferimento nota n. 26062 in data 14/06/2022.

1. In esito a quanto richiesto con la nota in riferimento, questo Ufficio per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e alle funzioni di vigilanza e polizia sull'uso del demanio marittimo, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione demaniale in argomento.
2. Al riguardo, al fine di garantire una migliore cornice di sicurezza a beneficio di coloro che praticano le attività sportive e dei bagnanti presenti lungo il litorale limitrofo, il suddetto parere positivo è subordinato all'attuazione e all'adeguamento da parte del concessionario alle prescrizioni contemplate dalle Ordinanze 24/2020 e 25/2020 e di cui si allega stralcio.

Posto quanto sopra, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento al riguardo.

IL COMANDANTE

– T.V. (CP) Marco M. MUSMECI –

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARCO MARTINO MUSMECI


In Data/On Date:

giovedì 4 agosto 2022 15:46:47

## ALLEGATO 1 (ESTRATTO ORDINANZE N. 24 e 25 del 2020)

### Corridoi di atterraggio per *kitesurf* (art 22 dell'Ord. n. 25/2020)

Il corridoio di atterraggio dovrà rispettare le caratteristiche, in uniformità al sotto descritto schema di corridoio di lancio riportante le seguenti caratteristiche, schematizzate nella seguente figura:



- larghezza minima sul fronte costiero di metri 30 (trenta), crescente fino ad un'ampiezza di metri 80 (ottanta) ad una distanza dalla costa di metri 100 (cento), ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 100 metri);
- devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore giallo ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
- sulla battigia, in prossimità dell'ingresso del corridoio, dovrà essere presente un cartello plurilingue (italiano, inglese, francese e tedesco) riportante la dicitura "ATTENZIONE – CORRIDOIO DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO NATANTI – DIVIETO DI BALNEAZIONE, ANCORAGGIO E SOSTA CON QUALSIASI UNITA'".

### Area in concessione a terra

L'area a terra individuata fronte corridoio, ad esclusione dei primi 5 mt. di battigia, non deve essere destinata a differenti utilizzazioni se non a quelle propedeutiche all'attività sportiva in parola. Tutte le aree a terra, sia quella destinata al deposito delle attrezzature sia quella fronte corridoio dovranno essere appositamente delimitate e segnalate con appositi cartelli indicanti: a) le attività consentite; b) il divieto di transito e la sosta dei bagnanti ovvero di terzi estranei all'attività sportiva. L'area dovrà essere appositamente delimitata e nei pressi della stessa dovrà essere curato il posizionamento e il mantenimento di un idoneo numero di cartelli – di materiale resistente alle intemperie - riportanti, in italiano ed in inglese, la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF”

“WARNING – KITE ZONE ONLY”

### Scuole di kitesurf/Windsurf (art 24 dell'Ord. n. 25/2020)

Sono considerate scuole di kitesurf/windsurf qualsiasi organizzazione che esercita, all'interno di un'area demaniale marittima in concessione o comunque in un'area privata limitrofa al demanio marittimo, una delle seguenti attività:

- insegnamento pratica kitesurf/windsurf;
- attività di noleggio attrezzatura kitesurf/windsurf,
- offerta servizi di assistenza (armo/disarmo – decollo/atterraggio) ai praticanti del kitesurf/windsurf;

Le scuole kitesurf/windsurf che effettueranno attività di noleggio attrezzature e/o natanti, dovranno essere muniti di ogni provvedimento autorizzativo (in primis dichiarazione ex Art. 68 Codice della Navigazione) di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere, in particolare atti e/o provvedimenti necessari per l'esercizio di tali attività pertanto dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- essere muniti di assicurazione per la responsabilità civile a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento; Questi ultimi, per svolgere la propria attività all'interno della scuola dovranno essere in possesso di un brevetto da istruttore in corso di validità rilasciato da una delle seguenti organizzazioni sportive:  
Federazione Italiana Vela;  
International Kiteboarding Organization;  
VDWS International.
- verificare che gli allievi siano in possesso del Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico di cui al Decreto del Ministero della Salute del 08.08.2014

#### **Dotazioni di primo soccorso**

Le scuole di kitesurf/windsurf devono dotarsi anche in forma collettiva, e ad una distanza massima di 100 mt. dall'area ove ha sede la scuola stessa, di:

- locale di primo soccorso, contenente le dotazioni di cui all'Ordinanza di sicurezza Balneare vigente di questo Ufficio Circondariale.
- dotarsi di defibrillatore o altri dispositivi salvavita così come previsto all'art. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2017. Tali attrezzature dovranno essere utilizzate esclusivamente da personale appositamente formato;

Le dotazioni di primo soccorso devono essere utilizzate esclusivamente da personale appositamente formato per l'uso di tale attrezzatura, il tutto secondo le previsioni normative e le disposizioni regolamentari specifiche di settore, di ogni natura e rango.

#### **Servizio di salvataggio**

Le scuole di kitesurf/windsurf devono attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con personale certificato (brevetto da bagnino) e un mezzo nautico idoneo al servizio di salvataggio, anche in condizioni di mare avverse.

Lo scafo dovrà essere di colore rosso e recare la scritta "SALVATAGGIO", in bianco su entrambe le fiancate, con caratteri tali da essere chiaramente riconoscibili. Il mezzo di salvataggio dovrà essere dotato di almeno un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di una gaffa d'accosto o mezzo marinaio. Tale mezzo, non potrà, in alcun caso, essere utilizzato per scopi diversi da quello del salvataggio.

Tali unità potranno essere a idrogetto o a motore ad elica, in tal caso tali unità a motore, dovranno essere adottate tutte le dovute protezioni a tutela dei bagnanti, con particolare riferimento, per le unità a propulsione tradizionale, alla protezione dell'elica o delle eliche (che dovranno essere intubate) e, per quanto possibile e praticabile in relazione alla situazione di emergenza in atto, le unità a motore dovranno transitare attraverso i corridoi di lancio e atterraggio. In ogni caso tali unità potranno attraversare la fascia riservata alla balneazione esclusivamente per motivi di soccorso, ed il conduttore dovrà adottare ogni precauzione al fine di non costituire pericolo per i bagnanti.

Tali unità dovranno stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronte a dare assistenza e dovranno essere munite di:

- di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;

di una cassetta di pronto soccorso;

un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi

Le scuole di kitesurf/windsurf, per assicurare in forma collettiva le dotazioni sopra indicate, devono elaborare un “Piano collettivo” che dovrà essere presentato a questa Autorità Marittima e contenere anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell’utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dei locali adibiti al servizio di primo soccorso e dei natanti adibiti al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l’elenco delle scuole che aderiscono al piano collettivo.

Detto piano collettivo, se approvato dall’Autorità Marittima, è restituito all’istante con apposita declaratoria in calce, mentre in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascuna scuola dovrà disporre del proprio locale di primo soccorso e del proprio natante di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

I titolari/gestori di scuole che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio locale di primo soccorso e di un proprio natante di salvataggio, afferente le proprie attività.

### **Ulteriori prescrizioni**

Ciascun concessionario o titolare di scuola kitesurf/windsurf dovrà altresì:

1. predisporre e tenere sempre pronta all’uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.
2. tenere un registro in cui elencare le generalità degli allievi e l’orario di inizio e termine lezione;
3. curare la perfetta manutenzione e la pulizia delle aree dedicate alla preparazione, all’insegnamento e alla pratica delle attività, nonché delle zone limitrofe fino al battente del mare;
4. esporre in luogo ben visibile al pubblico copia dell’Ordinanza balneare in vigore e della presente Ordinanza;

Nel corso delle lezioni l’istruttore ha l’obbligo di indossare una casacca di colore rosso che riporti sul dorso la scritta “INSTRUCTOR” mentre gli allievi dovranno indossare una casacca di un colore definito dalla scuola di appartenenza. Entrambe le casacche, chiaramente visibili, dovranno caratterizzarsi per i toni molto accesi.

Le scuole di kitesurf/windsurf hanno l’obbligo di presentare a quest’Ufficio Circondariale Marittimo apposita dichiarazione, in duplice copia secondo il modello predisposto con l’ordinanza in vigore. In essa dovranno comunicare:

- elenco nominativo del personale dipendente, specificando mansione ed eventuale brevetto posseduto;
- elenco dei mezzi nautici di soccorso, contrassegnati da un numero ed il nome della scuola;
- caratteristiche della casacca indossata dagli allievi;

Una copia di tale documento, appositamente vistata da questa Autorità Marittima, deve essere custodita dal rappresentante della scuola ed esibita al personale delegato alle verifiche che ne faccia richiesta.

È fatto obbligo di comunicare altresì a questa Autorità Marittima le eventuali successive modifiche e/o integrazioni dei nominativi del personale dipendente.

La comunicazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata.